



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI TORINO

SEZIONE 8

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DENARO	EDOARDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	ROCELLA	GIUSEPPE	Relatore
<input type="checkbox"/>	BOGGIO	ENNIO GIUSEPPE	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 726/14
depositato il 24/03/2014

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7E030903546 IRES-ALTRO 2007
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7E030903546 IRES-ALTRO 2008
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7E030903546 IRAP 2007
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T7E030903546 IRAP 2008
- contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI TORINO

proposto dal ricorrente:

ODER
CORSO FRANCIA 86 10143 TORINO TO

difeso da:

BOGETTI MAURIZIO
VIA PRAROSTINO,4 10100 TORINO TO

SEZIONE

N° 8

REG.GENERALE

N° 726/14

UDIENZA DEL

23/07/2014

ore 14:30

SENTENZA

N°

1842-8-14

PRONUNCIATA IL:

24-8-14

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

24-9-14


Il Segretario

Gianni B. Omer



Conclusioni delle parti.

Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli allegati.



CONCLUSIONI di parte ricorrente:

Voglia questa Ill.ma Commissione Tributaria Provinciale di Torino, dopo aver considerato il presente ricorso introduttivo anche quale **istanza di trattazione in pubblica udienza:**

- 1) annullare l'avviso di accertamento perché infondato in diritto e nel merito per le violazioni di legge e le motivazioni indicate da I. a VI.;
- 2) in ogni caso annullare e/o disapplicare tutte le sanzioni irrogate sia in capo alla società in capo all'amministratore e legale rappresentante *pro-tempore* in via di coobbligatorietà solidale per le violazioni di legge e le motivazioni indicate da III. a VI.;
- 3) ordinare il rimborso delle somme già eventualmente riscosse in via provvisoria, in caso di mancato accoglimento dell'istanza di sospensione ex art. 47 D. Lgs. N. 546/92 ed art. 38 c. 9 lett. a) D.L. 78/2010;
- 4) condannare l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio, comprensive di spese e onorari, come da nota spese allegata non configurandosi i presupposti giuridici o di "dubbio interpretativo" per la compensazione delle spese, per le violazioni di legge e le motivazioni indicate da I. a VI.;
- 5) **con distrazione delle spese a favore del difensore di parte ricorrente ai sensi dell'art. 93 c.p.c**

Torino, 30/04/2014

Prot. n. 2014/ 62883

**Alla Commissione Tributaria
Provinciale di Torino
Sez. 8
RGR 726**

Foglio di precisazione delle conclusioni di parte resistente

Parte resistente:

Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino
in persona del Direttore *pro tempore* o del funzionario delegato
con sede in Torino, c.so Bolzano n. 30

Parte ricorrente:

ODER S.r.l.– cod. fisc. 09241330019
Difensore: Maurizio Bogetti
Domicilio eletto: Via Prarostino n. 4, Torino

Atto impugnato:

Avviso di Accertamento n. **T7E030903546/2013**

L’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Torino, come da atto di costituzione in giudizio prot. n. /2014 del 30/04/2014:

CHIEDE

a codesta onorevole Commissione Tributaria Provinciale:
che “respinta ogni contraria istanza, rigetti integralmente il ricorso e, per l’effetto, confermi la piena legittimità dell’avviso di accertamento impugnato. Con vittoria delle spese di giudizio”.

Il Capo Ufficio Legale(*)

Pietro TURCO

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Raffaele GENTILE

Fatto e svolgimento del giudizio

- 1) Con ricorso in data 26/02/2014 la ODER s.r.l. impugna, chiedendone la preventiva sospensione dell'esecutività, l'avviso di accertamento n. T7E030903546, prot. n. 2013/156080 relativo a IRAP e IRES anno d'imposta 2007/2008.
- 2) A sostegno della domanda parte ricorrente deduce: - una serie di circostanze di fatto relative ai rapporti del contribuente con un commercialista, diverso dall'attuale, alle quali sarebbero state imputabili le ripetute omissioni in materia di deposito di bilanci e inoltro delle dichiarazioni fiscali per gli anni dal 2008 al 2012 poste in essere dalla società; - l'esistenza di un precedente avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007 definito mediante un accertamento con adesione con pagamento rateale degli importi dovuti; - la circostanza che le risultanze contabili del precedente esercizio (2007) e in particolare l'esistenza di una passività di € 20.925,00= afferente tale annualità d'imposta sarebbe stata definitivamente accertata e cristallizzata dall'accertamento con adesione intervenuto per la stessa, anche tenuto conto del principio di continuità dei valori fiscali e contabili e della circostanza che gli stessi verificatori danno atto della regolarità della tenuta delle scritture contabili del contribuente che, pertanto, la posta contabile di debito per € 20.295,00=, imputata a patrimonio non può essere trasformata da un debito a un ricavo; - che la ripresa dell'importo di cui sopra nel successivo anno d'imposta 2008 violerebbe il divieto di doppia imposizione; - non sarebbero applicabili le sanzioni amministrative in quanto l'omesso pagamento del tributo sarebbe conseguenza di un fatto addebitabile unicamente al terzo nei cui confronti è stata proposta azione penale; - l'applicazione della sanzione per irregolare tenuta delle scritture contabili non è applicabile in quanto contraddittoria con l'affermazione dello stesso ufficio circa la sostanziale correttezza della contabilità aziendale; - l'avviso di accertamento indica erroneamente come persona solidalmente obbligata con la società di capitali per il pagamento delle sanzioni amministrative applicate l'amministratore della società stessa.
- 3) Si costituiva l'Ufficio convenuto osservando come la società ricorrente non avesse presentato la dichiarazione dei redditi dall'anno 2006, come la stessa fosse la sostanziale continuazione di una precedente e sciolta s.n.c., dove la cessione di azienda fra le due società sarebbe avvenuto in modo fiscalmente scorretto. Proseguiva l'Ufficio affermando come la ricorrente non avesse presentato la dichiarazione d'imposta per l'anno in questione e come la ripresa effettuata riguardasse il pagamento di debiti contratti dalla s.n.c. cedente con i propri fornitori, circostanze da cui si deduceva che il pagamento stesso era avvenuto con ricavi non dichiarati: donde la correttezza dell'operato dell'Ufficio.
- 4) La Commissione concedeva la richiesta sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato e il giudizio veniva rinviato alla pubblica udienza, chiesta dal ricorrente, del 23/07/2014 e in tale occasione discusso dalle parti presenti e trattenuto a decisione dalla Commissione.

MOTIVI


Osserva la Commissione come l'Ufficio nelle proprie difese deduca una cessione di azienda, assunta fiscalmente irregolare, tra la disciolta cedente O.GE.M.P. s.n.c. e l'attuale ricorrente ODER s.r.l., come gli importi in contestazione di € 25.898,00= per l'anno 2007 e € 20.925,14= per l'anno 2008 riguardino pagamenti effettuati a fornitori della cedente O.GE.M.P. e come dalla circostanza che siccome per l'annualità in questione la ricorrente non ha provveduto alla presentazione della dichiarazione dei redditi tali pagamenti debbano essere ritenuti come effettuati con ricavi non dichiarati.

Lo stesso Ufficio, però, nello stesso avviso di accertamento impugnato dichiara altresì di aver esaminato la contabilità aziendale delle annualità 2007/2008 riscontrando che "...la contabilità (della ODER S.r.l. n.d.r.) è stata tenuta in modo sostanzialmente corretto e idoneo a rappresentare la effettiva realtà aziendale, e che i dati esposti con il quadro R8 del modello UNICO prodotto in copia dalla parte corrispondono alle varie poste del bilancio di esercizio."

Premesso che il comportamento fiscalmente irregolare dedotto dall'ufficio in relazione alla cessione di azienda da O.GE.M.P. s.n.c. a ODER s.r.l. è del tutto irrilevante ai fini del presente contenzioso e che, come correttamente indicato nelle difese della ricorrente, l'accertamento con adesione per l'anno precedente a quello accertato ha cristallizzato la situazione contabile alla data di quell'accertamento e per i periodi successivi deve applicarsi il principio della continuità dei dati contabili, questo Collegio non ritiene in alcun modo provato, nemmeno in via presuntiva in assenza di una pluralità di indizi diretti, precisi e concordanti, che il pagamento dei fornitori della O.GE.M.P. sia avvenuto con ricavi di quest'ultima non dichiarati.

La prospettazione dei fatti data dall'Ufficio si presta ad una ricostruzione del tutto diversa da quella effettuata dall'Agenzia convenuta. L'Ufficio stesso dà atto di una sostanziale continuità aziendale tra la cedente O.GE.M. s.n.c. e la cessionaria ODER s.r.l., odierna ricorrente assumendo, specificatamente, che quest'ultima avrebbe mantenuto gli stessi clienti e gli stessi fornitori della prima. E' evidente che se i la ODER era intenzionata a mantenere la continuità aziendale con la cedente (cosa, questa logica e facilmente presumibile, anzi quasi fatto notorio e, comunque lapalissiano, visto che nessun imprenditore butta via un parco clienti acquisito) abbia dovuto mantenere inalterata la tipologia dei prodotti forniti e che, quindi, abbia dovuto e anzi voluto continuare a rifornirsi presso i fornitori della cedente che, quindi, era necessario pagare, proprio per assicurare la necessaria continuità di rapporto.

Ma la tesi che il pagamento (necessitato per quanto detto prima) di questi fornitori sia avvenuta con ricavi "in nero" e che l'Ufficio fonda **solamente** sulla mancata presentazione della dichiarazione Mod. Unico è pacificamente **smentita** sulle affermazioni, certamente di maggior valenza rispetto ad una supposizione, fornita dallo stesso ufficio che la contabilità e



il bilancio della società, esistenti anche se non trasfusi nella dichiarazione non presentata, erano **sostanzialmente regolari e rappresentativi dell'effettiva realtà** aziendale, il che priva l'unico elemento presuntivo usato dall'Ufficio per sostenere la pretesa tributaria di ogni valore probatorio.

Le considerazioni di cui sopra sono suscettibili di definire il giudizio senza necessità di esame delle ulteriori difese del contribuente, ivi compresa quella, per altro fondata anche se non sollevabile della società per carenza di legittimazione attiva, relativa alla contestazione circa la pretesa solidarietà dell'amministratrice con la società stessa in ordine al pagamento delle sanzioni amministrative, e dell'Ufficio.

L'annullamento delle pretese tributarie (IRES e IRAP) comporta anche quello delle relative sanzioni, così come deve essere disposto l'annullamento di quella relativa alla pretesa irregolare tenuta della contabilità, evidentemente in conflitto con la contraria affermazione contenuta nell'atto impugnato e di cui sopra si è detto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

La Commissione Tributaria Provinciale di Torino - sez.ne 8 -

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Condanna l'Ufficio alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.550,00=, oltre accessori di legge se dovuti con distrazione delle stesse a favore del difensore.

Torino, 27/08/2014

Il Relatore

Il Presidente

COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI TORINO
AUTENTICAZIONE DI COPIA
Ed essere copia, composta di n°
SETE (sette) fogli, e costituita sulle
originali emesse da questo Ufficio.
Torino, li 21/10/2014

IL SEGRETARIO
Collaboratore Tributario
Flavia Rionda

